



aggiornamenti e notizie

**Chiarimenti sulla procedura di Regolarizzazione: la prova della presenza in Italia**

Sono 57 mila le domande di emersione del lavoro irregolare inviate alla data del 4 ottobre, la maggior parte delle quali per regolarizzare rapporti di lavoro di tipo domestico / assistenza alla persona.

I numeri sono inferiori alle stime iniziali. La mancanza di una prova idonea a dimostrare la presenza in Italia del lavoratore straniero, almeno dal 31 dicembre 2011, può essere ritenuta una delle ragioni per cui il numero di domande si mantiene così basso.

Con la **Circolare del Ministero dell'interno del 4 ottobre** viene riportata la **nota dell'Avvocatura Generale dello Stato** in cui vengono forniti **chiarimenti** circa l'interpretazione dell'articolo 5 del D.lgs. 109/2012.

Sottolineando che se il legislatore avesse voluto restringere la tipologia di documenti necessari a legittimare la richiesta di emersione avrebbe parlato di "amministrazione *stricto sensu* pubblica", l'Avvocatura ritiene che il **termine "organismo pubblico" riportato nel testo legislativo è molto più ampio, proprio per "includervi anche soggetti, pubblici, privati o municipalizzati, che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico"**. Si tratta, in sostanza, di soggetti che erogano servizi il cui carattere è pubblico *latu sensu* (compagnie telefoniche, servizi di trasporto, etc).

A titolo non esaustivo, l'Avvocatura elenca alcuni documenti che possono ritenersi idonei alla dimostrazione della presenza del lavoratore che si riportano di seguito:

- Certificazione medica proveniente da struttura pubblica;
- Certificazione di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore;
- Tessere nominative dei mezzi pubblici;

Il servizio del Ministero dell'interno preposto alla procedura di Emersione del lavoro irregolare, in data 27 settembre 2012 ha risposto ad un quesito relativo alla documentazione probante la presenza sul TN del lavoratore regolarizzando. In particolare, rispetto alle tessere di abbonamento per i mezzi pubblici, il Ministero ritiene che siano validi solo se riportano la foto dell'interessato o i dati anagrafici.

- Certificazioni provenienti dalle forze pubbliche quali sanzioni stradali, amministrative, multe di ogni genere, ecc
- Titolarità di schede telefoniche di operatori italiani (quali Tim, Vodafone, Wind, 3, ecc)
- Centri di accoglienza e/o ricovero autorizzati o anche religiosi.
- Documentazione rilasciata dalle rappresentanze consolari straniere in Italia;

In questo caso l'Avvocatura ritiene che sebbene non nazionali, le Rappresentanze diplomatico consolari presenti in Italia sono comunque delle Autorità Pubbliche.

Ad integrazione della lista si inseriscono altre tipologie di documenti indicati in una nostra precedente nota ovvero:

- ✓ Visto d'ingresso e/o timbro di ingresso apposto dalla polizia di frontiera in Italia;

Si ricorda che il timbro di ingresso nella sola area Schengen non è sufficiente per dimostrare l'ingresso nel TN italiano. Anche nella nota dell'Avvocatura viene ribadito questo assunto.

- ✓ Permesso di soggiorno scaduto o in corso di regolarità ma che non consente di svolgere un'attività lavorativa o non abilita a farlo (ad es. cure mediche) o che lo abilita ma temporaneamente (ad es. richiesta asilo/ attività lavorativa) o che lo abilita ma solo a part time (ad es. pds studio);
- ✓ Espulsione amministrativa;
- ✓ STP;
- ✓ Estratto di nascita di minori rilasciato dagli uffici comunali preposti;
- ✓ Carta d'identità italiana.

cb